



PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1685 del 24 DIC. 2010

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO "LINEE GUIDA PUBBLICAZIONE ATTI"

Il giorno ventiquattro del mese di Dicembre dell'anno 2010,
nella sede dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise, sita in Via Petrella, 1 -
Campobasso

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Angelo Percopo, prende in esame, per le determinazioni di competenza,
l'argomento di cui in oggetto.

Sono presenti:

Il Direttore Amministrativo - D.ssa Gianfranca TESTA

Il Direttore Sanitario - Dott. Giancarlo PAGLIONE


IL DIRIGENTE DELL'U.O.C. PRIVACY

- VISTA** La Legge Regionale n. 9 del 01 aprile 2005 di "Riordino del Servizio Sanitario Regionale", così come modificata dalla Legge Regionale n. 34 del 26 novembre 2008;
- RICHIAMATO** il provvedimento della Giunta Regionale n. 1867 del 26/12/2005 con il quale è stata costituita l'A.S.Re.M. (e, per l'effetto, è stata dichiarata la decadenza degli Organi delle Aziende Sanitarie Locali) e nominato il Direttore Generale;
- RICHIAMATO** inoltre, il provvedimento della Giunta Regionale n. 269 del 06/03/2006 con il quale è stata convenzionalmente individuata nel 1 gennaio 2006 la data di effettivo avvio delle attività dell'A.S.Re.M.;
- RICHIAMATA** la delibera di GR n. 682 del 26 giugno 2009 di nomina del Direttore Generale dell'A.S.Re.M e del Commissario Liquidatore delle disciolte AA.SS.LL.;
- VISTO** il Provvedimento del Direttore Generale n. 927 del 12/08/2010 avente ad oggetto "Modello organizzativo ed individuazione dei soggetti competenti in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003)", con il quale è stata riconosciuta al Dirigente aziendale privacy l'attività di supporto al Titolare del trattamento;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 30/06/2003 n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni nonché i provvedimenti del Garante dettati in materia di Privacy;

- PREMESSO** che con deliberazione n. 17 del 19 aprile 2007 del Garante per la protezione dei dati personali, contenente "*Linee guida in materia di trattamento dei dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti*" di Amministrazioni ed Enti pubblici (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 120 del 25/05/2007) sono stati stabiliti alcuni principi generali in materia di redazione e pubblicazione degli atti applicabili, in larghissima parte, anche agli Organismi Sanitari;
- VISTA** la legge 18 giugno 2009 n. 69 "*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile*" che persegue l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti ed alla comunicazione informatica;
- RICHIAMATO** l'art. 32 della citata legge n. 69/2009 il quale stabilisce che, con decorrenza dal 1° gennaio 2010, la pubblicazione degli atti avente effetto di pubblicità legale, viene effettuata esclusivamente nel sito informatico dell'Ente (cosiddetto albo pretorio virtuale o informatico);
- DATO ATTO** che, con successiva legge 26/02/2010 n. 25 avente ad oggetto: "*Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 2009 n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative*", il termine relativo agli obblighi di comunicazione informatica degli atti è stato prorogato al 1° gennaio 2011, termine in relazione al quale le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non produrranno più effetto di pubblicità legale;
- RITENUTO** necessario predisporre delle linee di indirizzo in ossequio ai principi enunciati dal Garante per la protezione dei dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti, anche in considerazione dell'obbligo di pubblicazione degli atti all'Albo Pretorio virtuale, in modo da fornire ai Dirigenti amministrativi Responsabili delle Strutture Aziendali indirizzi applicativi e comportamentali per la redazione degli atti, atteso che gli stessi sono direttamente responsabili per gli aspetti correlati alla diffusione degli atti proposti e/o adottati;
- ATTESO** inoltre, che l'Azienda, in ossequio al dettato normativo ed ai principi di pubblicità e trasparenza di cui all'art.1 della Legge 241/1990, ed in specifica attuazione dell'art. 32 della legge 69/2009, procederà, con successivo regolamento, a disciplinare le competenze, le forme, le modalità ed i limiti tramite i quali organizzare le procedure relative alla gestione dell'Albo Pretorio telematico;
- CONSIDERATO** che l'U.O. Privacy ha redatto in collaborazione con l'A.T.I. "Studio Tecnico Ing. Gianfranco BRUNO/ITELES sas di Antonino VALLETTA e C.", consulente esterno incaricato in materia di Privacy, il documento "*Linee guida pubblicazione atti*"
- RILEVATO** che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e non ha, pertanto, rilevanza sotto il profilo contabile;
- PROPONE**
- APPROVARE** il documento "*Linee guida pubblicazione atti*" che viene allegato alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale,
- TRASMETTERE** ai Dirigenti amministrativi Responsabili delle Strutture Aziendali dell'A.S.R.e.M., il documento "*Linee guida pubblicazione atti*" in modo che la redazione degli atti avvenga nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- PUBBLICARE** la presente deliberazione e l'allegato documento "*Linee guida pubblicazione atti*" sul sito Internet aziendale al link "Privacy";

Il Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Privacy

(dott.ssa Daniela DE CARLO)



IL DIRETTORE GENERALE

Vagliate e fatte proprie le considerazioni e valutazioni del Responsabile della U.O.C. Privacy;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario ognuno per quanto di rispettiva competenza;

DISPONE

per tutto quanto in premessa:

APPROVARE il documento "*Linee guida pubblicazione atti*" che viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

TRASMETTERE ai Dirigenti amministrativi Responsabili delle Strutture Aziendali dell'A.S.R.e.M., il documento "*Linee guida pubblicazione atti*", in modo che la redazione degli atti avvenga nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;

PUBBLICARE la presente deliberazione e l'allegato documento "*Linee guida pubblicazione atti*" sul sito Internet aziendale al link "Privacy";

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Angelo PERCOPO)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
D.ssa Gianfranca TESTA

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giancarlo PAGLIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su analogha dichiarazione dell'impiegato addetto, che copia del presente atto è stata affissa all'Albo di questa A.S.Re.M. – il 27 DIC, 2010 e che vi rimarrà per dieci giorni consecutivi ai sensi dell'art. 33, comma 5, della Legge Regionale 14/05/1997, n. 12.

Campobasso, li 27 DIC, 2010

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa *Ernesta Pierluigi*)

Si certifica, su analogha dichiarazione dell'impiegato addetto, che copia del presente atto è stata affissa all'Albo di questa A.S.Re.M. – dal 27 DIC, 2010 al _____

Campobasso, li _____

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali

Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Campobasso, li 27 DIC, 2010



Il Dirigente della U.O.C. Affari Generali

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa *Ernesta Pierluigi*)

LINEE GUIDA PUBBLICAZIONE ATTI

1. PREMESSA.

La pubblicazione degli atti adottati è prevista e disciplinata da norme sia di carattere nazionale sia regionale; dal momento che la pubblicazione configura 'diffusione' dei dati (ovvero, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 196/2003, una delle operazioni che sostanziano trattamento dei dati personali), qualora gli atti contengano dati personali è necessario effettuare una puntuale verifica di quanto pubblicato ad evitare di violare la normativa in materia di protezione dei dati personali.

La normativa che tutela i dati personali contiene in effetti un solo espresso divieto di diffusione di dati personali (contenuto nell'art. 22 comma 8 del Codice) e riguarda i dati idonei a rivelare lo stato di salute (e di vita sessuale); tuttavia, poichè la diffusione di dati personali costituisce comunque una delle operazioni di trattamento di dati personali maggiormente 'rischiose' (anche dal punto di vista del possibile risarcimento di danno), è opportuno richiamare in questa sede talune norme più generali in materia di Trattamento di dati Personali da tener presente già all'atto della redazione degli atti.

2. PRINCIPI E OBBLIGHI A CARATTERE GENERALE.

Tra i principi generali da tener presente nel Trattamento di dati Personali, è opportuno ricordare, in particolare, il principio di 'pertinenza, completezza e non eccedenza' dei dati trattati **rispetto alla finalità del trattamento**: non è mai eccessiva, dunque, la cautela da porre nell'effettuare **sempre** questo tipo di verifica al momento in cui si redige un atto contenente dati personali e che sarà pubblicato nelle modalità previste dalla legge: a maggior ragione ora che la pubblicazione dovrà essere effettuata obbligatoriamente online, e pertanto il rischio di diffusione 'non conforme' si amplifica in maniera imprevedibile.

3. PRINCIPI E OBBLIGHI IN CASO DI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI.

Com'è noto, nella pubblica amministrazione il presupposto al trattamento di dati sensibili e giudiziari è che il trattamento stesso risulti autorizzato da un'espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite (artt. 20 e 21 del Codice), mentre qualora tale disposizione di legge manchi, la disciplina del trattamento deve risultare conforme ai contenuti del Regolamento della Regione Molise sul Trattamento dati sensibili e giudiziari, Regolamento Regionale 23 ottobre 2006 n. 4 emanato dal Presidente della Regione, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del Molise n. 192 del 20 settembre 2006; si ricorda altresì che con Provvedimento del Direttore Generale n. 305 del 09.05.2007 si recepisce la parte del Regolamento di competenza aziendale.

Sulla materia appare comunque opportuno ricordare che:

- l'art. 4, comma 1, lettera d), del Codice definisce dati sensibili "i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale";
- l'art. 4, comma 1, lettera e), del Codice definisce "dati giudiziari" i dati personali idonei a rivelare provvedimenti iscrivibili nel casellario giudiziale indicati dall'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad o) e da r) ad u) del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articolo 60 e 61 del codice di procedura penale;
- l'art. 22 del Codice indica i criteri applicabili al trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte degli soggetti pubblici: in generale le PA – come gli altri titolari di trattamento - devono prestare particolare attenzione alla prevenzione di possibili danni per l'interessato, conformando il trattamento di queste informazioni in modo da prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato. Ma, nel caso della PA, in tale contesto assume uno specifico rilievo il **principio di indispensabilità**, in base al quale possono essere trattati soltanto i dati sensibili e giudiziari indispensabili allo svolgimento di funzioni istituzionali che non potrebbero essere adempiute altrimenti mediante il ricorso a dati anonimi o dati personali di diversa natura. Analogamente, sui dati sensibili e giudiziari indispensabili, le amministrazioni possono effettuare unicamente le operazioni di trattamento strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità consentite nei singoli casi. Come caso particolare, infine, si ricorda il **divieto di diffondere i dati relativi a stato di salute e vita sessuale**.

4. CONSIDERAZIONI RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DI ATTI.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, si segnala l'inderogabile necessità di verificare in ogni caso il rispetto dei summenzionati principi già **al momento dalla stesura** del provvedimento e/o atto amministrativo, dato che il rispetto dei principi generali deve essere osservato per tutto il ciclo del trattamento e non già per la sola ipotesi di eventuale diffusione dei dati.

Quando poi ricorre l'obbligo di pubblicazione, la struttura che cura la redazione deve effettuare una specifica ulteriore verifica sulla 'pertinenza e non eccedenza' dei dati personali da inserire nel provvedimento medesimo: pertanto, in ossequio a tale principio generale di pertinenza e non eccedenza, andrà innanzitutto verificato che nel provvedimento non vi siano dati personali

non pertinenti o incompleti nè che ve ne siano in eccesso rispetto alla finalità del procedimento.

Nel caso in cui il provvedimento contenga **dati idonei a rivelare lo stato di salute o di vita sessuale**, stante il **divieto** tassativo di diffusione, va tenuto conto che **non è ammessa la pubblicazione di tali dati**; pertanto, a titolo meramente esemplificativo, si ricorda ad esempio che:

- in caso di pubblicazione di graduatorie attinenti a procedure di selezione del personale è necessario verificare che le indicazioni contenute nelle graduatorie non comportino la divulgazione di dati idonei a rivelare lo stato di salute (es. beneficiari di L. 104) e di utilizzare, piuttosto, diciture generiche o codici numerici, in modo da non incorrere nel divieto di diffondere i dati attinenti alla salute, divieto sancito, come sopra ricordato, dall'articolo 22, comma 8, del Codice;
- analoghe cautele devono essere adottate nella redazione di atti relativi alla concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti o abilitazioni, qualora tali procedimenti siano correlati ad informazioni riguardanti lo stato di salute degli utenti: non è da sottovalutare l'ipotesi di attribuire codici ai richiedenti di prestazioni / benefici a domanda individuale già al momento della presentazione dell'istanza;
- inserire dati sensibili o giudiziari non nel corpo del provvedimento ma solo negli allegati citati per relazione e che sono disponibili presso gli uffici dell'Azienda, consultabili solo dagli aventi titolo.

Naturalmente l'adozione di tali accorgimenti non pregiudica la possibilità - per i soli soggetti a ciò legittimati dalle leggi e dai regolamenti in materia di accesso - di ottenere le informazioni relative alle persone in oggetto, ancorché contenenti dati sensibili o addirittura sanitari, semprechè il dato sensibile o sanitario sia rilevante ai fini dell'esercizio della richiesta di accesso.

Nel caso in cui il provvedimento e/o atto amministrativo contenga **dati sensibili o giudiziari diversi dallo stato di salute e di vita sessuale** (rispetto a cui non vi è alcun divieto specifico di trattamento) la verifica deve focalizzarsi sulla fattispecie di 'indispensabilità' del trattamento del dato di questa natura: in altre parole il trattamento dei dati sensibili o giudiziari deve risultare **indispensabile** allo svolgimento della funzione istituzionale di specie e la stessa funzione non dovrà poter essere adempiuta mediante il ricorso a dati anonimi o dati personali di natura non sensibile né giudiziaria.

5. L'ALBO PRETORIO INFORMATICO

La pubblicazione degli atti all'Albo Pretorio Informatico non modifica la natura del problema, ma comporta l'adozione di alcuni accorgimenti supplementari, sia perchè la consultazione dovrà essere consentita in modalità di sola lettura, al fine di evitare che gli atti possano essere modificati o

cancellati dallo spazio 'web', sia perché la diffusione su internet è assai più 'invasiva' rispetto alla diffusione mediante albo pretorio tradizionale.

Pertanto giova ricordare i contenuti del Provvedimento del Garante adottato con la deliberazione n. 17 del 19.04.2007 "Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali" (G.U. n. 120 del 25/05/2007), applicabile in larghissima parte anche da parte degli Organismi sanitari, se pur caratterizzati da un diverso Ordinamento.

In definitiva il rispetto dei principi e delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, anche in relazione alla pubblicazione obbligatoria all'Albo Pretorio Informatico, va assicurato con idonee misure o accorgimenti tecnici da attuare in sede di redazione dell'atto stesso da parte del soggetto competente; si ritiene utile rimarcare che del contenuto degli atti pubblicati in relazione al rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali (e quindi anche per gli aspetti correlati alla loro diffusione tramite l'Albo Pretorio Informatico) è responsabile il soggetto, l'ufficio o l'organo che propone e/o adotta l'atto da pubblicare.